

REGOLAMENTO PORTUALE

TITOLO 1 NORME GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la fornitura di servizi nel porto turistico di Tropea via Marina del Vescovado in seguito indicato semplicemente "porto" e si applica a tutti gli utenti e utilizzatori del porto. La società Porto di Tropea S.p.A. con sede legale nel porto, nel presente regolamento sarà indicata come "società" mentre con la denominazione di "utente" sarà indicata la persona fisica o giuridica cui risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel porto (posto barca, box, posto auto, fondo commerciale, ecc.) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del porto, ovvero, in caso di assenza, i suoi dipendenti e/o consegnatari. Fanno parte integrante del presente regolamento tutte le tariffe approvate dalla società e dall'Autorità Marittima per quanto di sua competenza.

Articolo 2

La società esercita direttamente la Concessione Demaniale in virtù dell'atto di Concessione demaniale del 2013 n°02/13 del Registro delle Concessioni e n°05/13 del Repertorio Atti rilasciato dal Comune di Tropea in data 06 agosto 2013. È demandata all'Autorità Marittima di Vibo Valentia la puntuale osservanza del presente regolamento che approvato con Ordinanza n° 26/2003 del 29/07/03 assume carattere e forza di "disciplinare" di Polizia Marittima e si applica alle aree del Demanio Marittimo ed al mare territoriale in concessione alla società Porto di Tropea S.p.A.

Articolo 3

La società si riserva di modificare aggiornare, integrare il presente regolamento – previa approvazione dell'Autorità Marittima – al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del porto.

Articolo 4

Fermo restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento, ed anche di tutte le altre norme di Legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del porto, dal personale dipendente della società, il quale, munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento stabiliti dalla società, potrà dare opportune disposizioni a cui l'utenza si dovrà attenere. Le eventuali inosservanze da parte degli utenti, rilevate e contestate dal personale di cui sopra, saranno immediatamente comunicate alla società, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'utente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla società. La risoluzione dei rapporti contrattuali è prevista inoltre, qualora l'utente commetta nei confronti del personale delle Società o degli altri utenti, reato di ingiuria, percosse o aggressione ai sensi del Codice Penale.

Articolo 5

La società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni del presente regolamento mediante l'affissione del medesimo nel proprio ufficio o mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli utenti ed i frequentatori sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto regolamento, il quale, per il solo fatto che accedano ed usino il porto, è da ritenersi da essi accettato.

Nello spirito del presente regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto, la società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del medesimo.

Articolo 6

È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale nell'ambito del porto, anche a bordo, o a mezzo di imbarcazioni ed autoveicoli; sono escluse da tale divieto le attività commerciali attinenti all'esercizio del porto effettuate dalla società o comunque da questa espressamente autorizzate, nelle aree destinate a tale scopo. È comunque vietato l'ingresso in tutta l'area portuale di qualsiasi mezzo di sollevamento e di trasporto che non sia stato autorizzato dalla società.

Titolo 2 – DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

Articolo 7

L'utente proprietario di ogni natante ormeggiato nel porto dovrà lasciare il proprio recapito, nonché una copia di chiavi, in busta sigillata presso gli uffici della società insieme con la copia della documentazione di bordo, con esplicita autorizzazione al personale della società di movimentare l'imbarcazione in caso di emergenza.

Articolo 8

L'utente a cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, o i suoi aventi causa, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata, mediante polizze assicurative a "corpo", contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi nonché quelli causati da furto, incendio, scoppio, atti vandalici ed il ricorso dei vicini. Comunque l'utente esonera la società da ogni responsabilità per il furto dell'imbarcazione o per i furti che possano verificarsi a bordo dell'imbarcazione medesima, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie, per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rottura d'ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini, forza maggiore in genere, e per eventuali danni alle persone, all'imbarcazione o alle cose derivanti o connessi con le operazioni di ormeggio o di disormeggio. Comunque l'utente è obbligato nei casi previsti dall'art. 182 del Codice della Navigazione di dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima per i successivi adempimenti di competenza.

Articolo 9

Le imbarcazioni all'ormeggio del porto devono, a cura dei rispettivi proprietari, essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'imbarcazione di un sufficiente numero di parabordi di dimensioni adeguate. Le imbarcazioni ormeggiate devono essere tenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata e prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'utente e/o ai suoi dipendenti o consegnatari, la direzione potrà provvedere a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo. Non sono ammesse all'ormeggio imbarcazioni in precarie condizioni generali, non complete strutturalmente o con superfetazioni indecenti e pericolose secondo il parere della società. L'utente o il suo equipaggio è obbligato a collaborare, allargandosi o stringendosi sul suo ormeggio, in modo da facilitare i movimenti e le manovre degli altri natanti. L'assistenza all'ormeggio ed al disormeggio potrà essere richiesta alla società e verrà addebitata di conseguenza all'utente.

Articolo 10

La società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. La società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca denominato piano degli ormeggi che conterrà per ciascun posto barca, il nominativo dell'utente, i dati identificativi dell'imbarcazione all'ormeggio ed ogni altra utile informazione; i dati relativi ai natanti saranno autocertificati ai fini dell'identificazione della proprietà dell'utente. Ciascun utente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato essendo espressamente vietata la cessione, il subaffitto e la subassegnazione di posti barca a qualsiasi titolo; è fatto altresì divieto di ormeggiarsi altrove. Al riguardo è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra posto barca ed utente, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel piano degli ormeggi. La società, nel caso di: condizioni meteo avverse, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimenti di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie, si riserva la facoltà di variare il piano degli ormeggi per un miglior utilizzo dell'area portuale. In caso di assenza del proprietario o dei suoi dipendenti o consegnatari, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la società potrà, previa comunicazione all'Autorità Marittima, provvedere direttamente allo spostamento dell'imbarcazione con personale di propria fiducia.

Articolo 11

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni sia in lunghezza che in larghezza superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca e identificate nella seguente tabella, con tolleranza in eccesso del 3% in lunghezza e dell'1% in larghezza. Vedi tabella tariffe. Tali dimensioni devono essere comprensive di eventuali bottazzi, delfiniere, pulpiti, bompressi, piedi poppieri, passerelle, plance, gruette, imbarcazioni di servizio ed altre sporgenze di qualunque tipo. La distanza dalla rispettiva banchina e/o pontile non può essere superiore a un metro, salvo il caso di condizioni meteo particolarmente avverse e durante il periodo invernale. Qualora l'unità all'ormeggio risulti tale da occupare spazi maggiori rispetto alle dimensioni sopra previste, la società nell'interesse della generalità degli utenti, potrà disporre l'immediato spostamento, rimanendo a carico dell'utente tutte le spese necessarie nonché la responsabilità per eventuali danni arrecati.

Articolo 12

In casi di assenza dal porto di un'imbarcazione per un periodo superiore alle 24 ore, per qualsiasi motivo, (riparazioni, manutenzione, crociere, rimessaggio, ecc.) l'utente deve darne comunicazione immediata alla società indicando la durata prevista dell'assenza. In tal caso la società si riserva il diritto di utilizzare e/o di fare utilizzare a terzi il posto barca per il periodo di assenza segnalato, senza dover corrispondere alcun compenso all'utente, essendosi tenuto conto di questa possibilità di utilizzo nella determinazione delle tariffe di ormeggio. Indipendentemente dall'indicazione del periodo di assenza previsto, l'utente potrà in qualsiasi momento, previa segnalazione, rioccupare il posto barca assegnatogli; nel caso di momentanea indisponibilità dello stesso, la società si obbliga ad assegnargliene uno in modo temporaneo e di ripristinare al più presto la situazione originaria. Nel caso di assenza non segnalata ma superiore alle 24 ore la società è autorizzata all'utilizzo del posto barca alle condizioni di cui sopra.

Articolo 13

La navigazione nello specchio acqueo portuale compreso l'avamposto, salvo quanto altro più restrittivamente disposto dall'Autorità Marittima deve avvenire a lentissimo moto, senza procurare moto

ondoso e comunque alla velocità massima di 3 nodi. All'uscita e all'ingresso del porto nell'ambito di 300 mt. le imbarcazioni dovranno assumere un'andatura compatibile con i limiti di velocità sopra indicati.

Articolo 14

Le unità navali delle Forze istituzionali, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse riservati ed adeguatamente indicati. Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del porto che è di 420 posti, è inoltre riservato alle imbarcazioni da diporto in transito che potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della società. Per eventuali imbarcazioni in avaria è previsto l'ormeggio presso la banchina del cantiere autorizzato ai lavori di riparazione. I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, compilare la scheda fornita dal personale della società e consegnarla agli uffici della stessa. I Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera estera e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie. Il pagamento delle tariffe delle imbarcazioni in transito, deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici della società o a mezzo personale dipendente della stessa, che provvederà a rilasciare contestualmente quietanza o fattura.

Articolo 15

È vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del porto. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta all'utente, il quale se ne assume la responsabilità. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla società e sono responsabili di ogni danno eventualmente ad esse arrecato. I cavi di nailon autoaffondanti, predisposti dalla società devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto; è fatto divieto di avvolgerli alle bitte ed alle galloce di bordo; debbono inoltre essere tenuti a bordo durante l'ormeggio e puliti a cura dell'utente, senza boe e galleggianti. Sono vietate cime di ormeggio galleggianti. Se l'imbarcazione è ormeggiata con la prua rivolta alla banchina bisogna aggiungere a poppa un bilancino. Ogni utente assicurerà alla catena un proprio cavo e solo quest'ultimo sarà utilizzato per l'ormeggio. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

Articolo 16

Qualora il personale della società constati che un natante corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti e alle attrezzature circostanti avviserà ove possibile immediatamente l'utente affinché sia eliminato il rischio. Se l'utente non provvederà ad eliminare il rischio la società, pur non essendo obbligata ad intervenire, può tirare a secco il natante a spese e rischio dell'utente senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti ed ad esclusivo rischio e carico dell'utente. Qualora un natante affondi dentro il porto o nelle vicinanze di questo; il proprietario o possessore è obbligato all'immediata rimozione o allo

smantellamento del relitto. In casi di non tempestivo adempimento da parte dell'utente la società dovrà darne notizia all'Autorità Marittima che procederà ai sensi dell'art. 73 del C.N.

TITOLO 3 – TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

Articolo 17

L'area portuale è divisa in quattro zone: - Transito, ubicata lungo il molo foraneo - Commerciale, ubicata fra il transito e la successiva zona cantieristica - Cantieristica, ubicata fra la zona commerciale e la successiva zona diporto - Zona diporto, ubicata lungo il molo sottoflutto Nell'ambito delle zone diporto e transito è prevista l'assegnazione di posti auto riservati agli assegnatari di posti barca, nei limiti della disponibilità degli stessi. È vietato all'interno di queste zone l'ingresso di carrelli porta-imbarcazione e rimorchi in genere, senza l'autorizzazione della Società. L'accesso delle auto è consentito agli assegnatari del posto macchina con il rilascio di un apposito contrassegno da esporre nell'autovettura e tessera con banda magnetica che va esibita a richiesta del personale della società. Gli assegnatari dovranno segnalare alla società i periodi di non utilizzo del posto auto. Oltre ai parcheggi assegnati, la società si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. L'accesso è inoltre consentito agli utenti per operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di minuti 30, limitatamente al percorso che va dall'ingresso fino al posto riservato a tali operazioni; posto che sarà fornito di appositi carrelli per il trasporto delle merci verso i pontili e le banchine. I carrelli forniti dalla società devono essere riportati a cura dell'utente nello spazio ad essi riservato Il traffico all'interno dell'approdo deve svolgersi alla velocità massima di 15 Km/h. Il traffico veicolare nella zona transito sarà disciplinato con le stesse modalità della zona diporto e gestito da personale della società. Nella zona cantieristica è consentito il traffico limitatamente alle operazioni di carico e scarico e direttamente gestito dall'incaricato del cantiere. Nella zona commerciale il traffico veicolare sarà regolamentato dalla Autorità Marittima competente.

Articolo 18

Il parcheggio degli autoveicoli deve avvenire nelle zone all'uopo destinate, con assoluto divieto di accesso a tutte le aree pedonali, banchine e pontili ben identificati da marciapiedi, lastricati e dissuasori. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo a rimozione forzata a spese del proprietario. La rimozione forzata delle auto in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della società ed a mezzo del proprio personale o Ditte all'uopo incaricate. Le auto potranno essere depositate presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito. All'interno del porto, è prevista, ma non ancora realizzata, nell'immediate vicinanze dell'ingresso una zona riservata al parcheggio di cicli e motocicli e similari a cui è vietata la circolazione. Fino ad allora è vietato l'ingresso. Nel porto è vietato il lavaggio delle autovetture e il parcheggio di camper, roulotte e rimorchi di ogni tipo salvo approvazione temporaneo da parte della direzione.

Articolo 19

La società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi, assegnati in godimento agli utenti, mediante numeri, lettere, o altra idonea segnaletica.

La società provvederà a formare un apposito elenco dei posto auto, denominato “ piano dei parcheggi “, che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo dell’utente e/o suoi dipendenti o consegnatari i dati identificativi della/e autovettura/e ed ogni altra utile informazione. La società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il piano dei parcheggi ed eventualmente di vietarne temporaneamente il suo utilizzo per motivi di sicurezza, manutenzione, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

TITOLO 4 – SERVIZI

Articolo 20

La società cura l’espletamento dei seguenti servizi: 1. Amministrazione e gestione del porto; 2. Gestione delle imbarcazione in Transit; 3. Servizio radio VHF; canale 9 4. Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde; 5. Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico; 6. Manutenzione dei sistemi di ormeggio; 7. Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni; 8. Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili delle aree comuni

Per motivi di economia gestionale, l’anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziante coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne. Per i servizi di cui sopra, che saranno predisposti anche nella zona in transito, si applica a favore della società la clausola di esclusiva di cui all’articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo....., nonché delle norme di cui all’articolo 1565 del Codice Civile. La società si riserva il diritto di predisporre ulteriori servizi a valore aggiunto (cantieristica, rimessaggio, carburanti, attività commerciali in genere, ristorazione e affini, noleggi, transfert terrestri e aerei, charter, spettacoli, diving, attività sportive, lavanderia ecc.) con gestione diretta o indiretta.

TITOLO 5 – NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO

Articolo 21

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell’ambito del porto, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili. È altresì vietato l’uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo (L. 10/5/76 n° 319). Per favorire il ritiro dei rifiuti gli utenti devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi e per le batterie e gli accumulatori esausti, deve farsi uso delle apposite installazioni.

Articolo 22

Nell’ambito del porto è vietato l’uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. È altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove o per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21 e, durante il periodo da giugno a settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. È vietato, in ogni caso,

lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo. Negli orari di cui sopra è anche vietata l'effettuazione di lavori rumorosi e di qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alla imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri utenti, dovranno essere effettuati nell'area del cantiere navale. Per le pulizie della propria imbarcazione gli utenti dovranno utilizzare prodotti detergenti anti inquinanti e anti schiumogeni.

Articolo 23

Nello specchio acqueo portuale ed in prossimità dell'imboccatura del porto sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. È vietato altresì immergersi – in prossimità delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla società.

Articolo 24

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, vele, cime, cicli, motorini, attrezzatura da pesca, tubi dell'acqua, cavi elettrici, scarpe, etc.) e comunque con materiali di qualsiasi specie, le banchine i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente al deposito o ripostigli.

Articolo 25

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi solo per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco e i cani vanno tenuti al guinzaglio. In ogni caso il proprietario dell'animale dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare che la presenza degli stessi, nelle aree portuali, possa arrecare molestia e disagio, assicurandosi che gli stessi non sporchino, munendosi di apposito kit di pulizia ed eventualmente provvedere a ripulire. Nel porto sono proibiti i giochi in genere, in particolare quelli con il pallone, nonché altre attività che possano arrecare molestia agli utenti. (barbecue, pic-nic, fuochi, lavare e stendere panni) È proibito inoltre utilizzare i mezzi mobili della società se non per gli usi cui sono destinati.

Articolo 26

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura dell'utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti, ed è vietato in assenza di persone a bordo dell'imbarcazione. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. È altresì tassativamente vietato agli utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

Articolo 27

Il collegamento agli erogatori dell'acqua dovrà essere effettuato, a cura dell'utente, ed esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito

terminale a chiusura automatica. L'utente dovrà uniformarsi nell'utilizzo del raccordo, del diametro e del colore provvedendo dopo l'uso, al recupero del tubo sulla propria imbarcazione.

Articolo 28

La società potrà dotarsi di impianti fissi e mobili al fine di intervenire in caso di incendio, di allagamento o di grave inquinamento. In tali circostanze la società ha ogni più ampio potere e facoltà; e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque i proprietari delle imbarcazioni ormeggiate o i loro aventi causa devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento della società di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo: - provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto dei motori a benzina; - controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua; - controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; - controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas siano adeguatamente aerati; - controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente e in perfetta efficienza; - effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistente nel porto, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se auto trasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla società, quale che sia la qualità o la modalità del rifornimento; - in caso di principio di incendi a bordo di una imbarcazione, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme, sia da parte dell'equipaggio dell'imbarcazione interessata che di quello delle imbarcazioni vicine avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili la società, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; - la società, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo, o le imbarcazioni prossime a quella con incendio a bordo e di allontanarle dal posto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi a gli arredi ed opere portuali; - chiunque abbia modo di costatare l'accidentale versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, ne deve dare immediato avviso alla società.

Articolo 29

La società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto, anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del porto stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del porto da persone che non siano suoi dipendenti o da cose non di sua proprietà.

TITOLO 6 – UNITÀ IMMOBILIARI

Articolo 30

L'utente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di una unità immobiliare, dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie riguardanti gli interventi sia di natura

ordinaria che straordinaria, nonché degli impianti e degli arredi in essa esistenti all'atto della consegna, essendosi tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del canone. Nel caso l'utente non vi provvedesse, la società le farà eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito all'utente inadempiente delle relative spese.

Articolo 31

L'utente è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso della unità immobiliare, con ciò esonerando e tenendo indenne la società da ogni responsabilità.

Articolo 32

L'utente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata . Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente regolamento e dal "regolamento per lo svolgimento delle attività commerciali" nell'ambito portuale, che sarà all'uopo predisposto dalla società, né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbi agli altri utenti. In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi radio, televisori, hi-fi o similari, il cui volume dovrà essere tenuto ad un livello massimamente ridotto. L'utente dovrà analogamente provvedere a far rispettare le norme previste al presente articolo anche da parte dei suoi avventori o fruitori dei suoi servizi, nonché del personale alle sue dipendenze.

Articolo 33

Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali ubicate all'interno del porto dovranno essere approvate preventivamente dalla società e ubicate nelle posizioni all'uopo destinate, così come l'opposizione di tende, e qualsiasi segno esteriore all'unità immobiliare. Il carico e scarico del materiale per l'uso dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 07.30 alle 09.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

TITOLO 7 – NORME FINALI

Articolo 34

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Tropea.

Articolo 35

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe per i servizi portuali approvate dalla società e, ove occorra, dall'Autorità Concedente. Il presente Regolamento, approvato dall'Autorità concedente con Ordinanza n° 26/2003 del 29/07/03, assume carattere e forza "Disciplinare di Polizia Marittima" e si applica in tutte le aree, private o demaniali, costituenti il complesso del porto "Marina del Vescovado", in Tropea (VV), via Marina Vescovado.